IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno XLIX - Serie IV - Vol. V - Fasc. X - Ottobre 1924

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti Pontifici.** - Cinque lettere del S. P. Benedetto XV circa la condotta da tenere dai cattolici, segnatamente dal clero, nelle competizioni di nazionalità o di politica, p. 289. - Discorso del S. P. Pio XI sul dovere dei cattolici e particolarmente del clero, quanto alla politica, 314. - **S. C. del Concilio.** Norme circa l'istruzione religiosa, 302. — **CONSULTAZIONI.** I. *Ius funerandi* di un convento, 306. - II. Circa un contratto, 309. — **QUESITI MINORI** (40-42), 311. — **BREVI RISPOSTE** (50-54), 314. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, 314. — **RECENSIONI**, 319.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Benedetto XV (1).

I.

All'Episcopato Canadese, circa il contegno da tenere dai cattolici e dal clero nella questione politica della lingua nazionale [*A. A. S.*, VIII, 389] (1).

Lettera. - Dilecte filii noster, venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem. — Commisso divinitus Nobis pascendi dominici gregis officio vehementer impellimur, ut, si qua inter Ecclesiae filios discidia commoveantur, unde pacem mutuamque coniunctionem in discrimen vocari contingat, ea quoquo pacto componere pro viribus studeamus. Quid enim tam rei catholicae perniciosum, aut quid a divinis praeceptis Ecclesiaeque principiis tam alienum, quam christifideles inter se studiis partium dividi? Siquidem *regnum in se ipsum divisum desolabitur:* et christianus populus, si quando *cor unum et anima una* esse desierit, ab illa sensim caritate desciscit, quae non modo est *vinculum perfectionis* (2), sed christiani nominis praecipua ac prima lex (3), cum eam humani generis Redemptor discipulis suis veluti testamento commendaverit (4), eandemque verae fidei signum et argumentum fore edixerit: *In hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem* (5). Accedit quod dissensiones eiusmodi, praeterquam quod a Christi Domini spiritu longissime absunt, id quoque misere efficiunt, ut eos *qui foris sunt* a catholica fide magis magisque

(1) Profittiamo dello spazio lasciatoci libero, per pubblicare anche su le nostre pagine, questi documenti, importanti, sebbene arretrati e riguardanti altre nazioni, che oggi tornano di viva attualità anche fra noi. Cfr. anche *M. E.*, XXXIV (1922), p. 161.

(2) *Coloss.* III, 14.

(3) *Matth.*, XXII, 38-39.

(4) *Io.*, XIII, 34; XV, 12, 17; XVII, 11.

(5) *Io.*, XIII, 35.

avertant, cum, contra, fraterna catholicorum consensio et caritas magno semper fuerit externis ad participandam eorum societatem invitamento.

Itaque in summa versamur sollicitudine, venerabiles fratres, ob eas, quae inter catholicos istius regionis, quorum alioqui fides et pietas apud omnes pervagata est, abhinc aliquot annos exarsere simultates; quas quidem cotidie ingravescere et publicas iam factas esse, tum pluribus certisque argumentis comperimus, tum etiam a vobismetipsis edocti sumus.

Quaenam vero sit huius causa discidii, plane liquet. Cum enim ex catholicis Canadensibus alii, ex Gallis oriundi, gallico sermone, alii, etsi varia ab stirpe profecti, anglico utantur, idcirco inter se decertant, contendunt.

Franco-canadenses, quos vocant, recte omnia in sua Quebecensi provincia procedere affirmant; ast in Ontario aliisque locis, ubi suae stirpis familiae haud ita paucae vitam degunt, sermoque anglicus, provinciae lege, in usu est, non aequam haberi sermonis gallici rationem nec in ministeriis sacris nec in separatis catholicorum scholis, conqueruntur. Volunt igitur, ita, pro catholicorum utriusque linguae numero, sacri administri ecclesiis praeficiantur, ut, ubi Franco-canadenses sint numero plures, ibi sacerdos suae linguae ac stirpis sibi constituatur; in paroeciis autem, in quarum finibus iidem aliquo numero vivunt, in praedicatione verbi aliisque ecclesiasticis officiis sermo gallicus item atque anglicus adhibeatur; ut denique in separatis scholis, eo modo, qui, suo ipsorum iudicio plenior aptiorque videatur, pueri gallicum sermonem doceantur.

Contendunt ex adverso alii, in Ontario ceterisque linguae anglicae provinciis catholicos pauciores esse quam acatholici, tametsi Franco-canadenses catholicis alterius linguae praestent alicubi numero; in designandis vero ecclesiae administris rationem ducendam quoque esse tum eorum qui ad veram religionem converti possint ac debeant, tum linguae quae provinciae sit propria, tum etiam aliarum locorum personarumque condicionum, neque inspecta tantummodo maiore catholicarum stirpium parte rem dirimi posse. Addunt, haud raro sacerdótes Franco-canadenses anglicum sermonem aut minus probe nosse, aut non optime loqui, aut suae gentis linguae postponere: ex quo accidere, ut in ministerio exercendo vel parum proficiant vel non eam praestent operam, quam locorum necessitas postulat. Ad scholas separatas quod attinet, si gallicus sermo sic traderetur, quemadmodum Franco-canadenses poscunt, id rectae puerorum institutioni in sermone anglico, provinciae proprio, graviter obfuturum, non sine parentum offensione, qui cogerentur vel sumptu suo mancam supplere institutionem ut filii anglicam linguam perfecte absoluteque addiscerent, vel, catholicis scholis

posthabitis, filios ad publicas seu *neutras* mittere, quod omnino nefas; ea denique institutionis ratione facile excitam iri gubernatorum invidiam in scholas separatas, quas si de communis utilitatis negligentia argui liceret, in discrimine versari posset ipsum legis de propriis catholicorum scholis beneficium, quod incolume servari religionis quam plurimum interest.

Atque utinam hac omnia sedate placideque disceptarentur! Verum, quasi in causa sit gens vel religio ipsa, in diariis et ephemeridibus, in libris et opusculis, in privatis colloquiis et in publicis concionibus, tam acriter exagitantur, ut, animis magis magisque incensis concitatisque, discidium inter utramque partem cotidie insanabilius evadat.

Huic tanto incommodo ut opportuna adhibeamus remedia, placet, venerabiles fratres, quos Nobis coniunctissimos novimus, vobiscum consilia Nostra communicare. Sciatis, rem vos facturos, qua nulla Nobis optatior, si omni contentione enitemini, ut, cum pacis caritatisque muneribus, consensus atque coniunctio inter fideles procurationi vestrae creditos denuo consistat. Verba apostoli Pauli Nostra facimus: *Obsecro vos, fratres, per nomen Domini Nostri Iesu Christi, ut idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata: sitis autem perfecti in eodem sensu et in eadem sententia* (1) ... *supportantes invicem in caritate, solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis* (2). Filii enim sumus eiusdem Patris, eiusdem divinae mensae eorumdemque Sacramentorum participes, ad eandem vocati beatitatem: *in unum corpus baptizati ... in uno Spiritu potati* (3). *Quicumque enim in Christo baptizati estis, Christum induistis* (4) : ... *ubi non est gentilis et iudaeus, circumcisio et praeputium, barbarus et Scytha, servus et liber, sed omnia et in omnibus Christus* (5).

Quod si fideles regionis istius, ratione familiarum ac stirpium non idem sentiunt, et *angustiantur vasa carnis*, at contra oportet, suasore Augustino (6), ut *dilatentur spatia caritatis*. Si vero ex aequo bonoque et ex sola caritatis lege nequeant omnia componi, sunt in Ecclesia, a Spiritu Sancto positi, qui iudicent, et quorum sententiae parere fideles debeant, si velint Christi esse et haberi nolint *tamquam ethnici et publicani*.

Controversias igitur dirimere, quas inter se habent catholici Canadenses de utriusque sermonis iuribus et usu in sacris aedibus et in scholis catholicorum propriis, Episcoporum est, eorum praesertim qui

(1) I *Cor.*, I, 10.
(2) *Eph.*, IV, 2-3.
(3) I *Cor.*, XII, 13.
(4) *Galat.*, III, 27.
(5) *Coloss.*, III, 11.
(6) Sermo LXIX, Migne, P. L., t. 38, col. 440.

iis praesunt dioecesibus ubi plus ardet contentio. Quare hortamur in unum conveniant, rem tam gravem diligenter considerent atque perpendant, propositaque sibi unice Christi causa animarumque salute, quae iusta et opportuna visa sint, statuant ac decernant. Quod si, quavis de causa, eorum sententia definiri quaestio ac terminari nequeat, rem ad Apostolicam hanc Sedem deferant, quae causam ad iustitiae et caritatis leges sic dirimet, ut fideles pacem mutuamque benevolentiam, sicut decet sanctos, in posterum conservent.

Interim autem, diaria et ephemerides, quae catholico nomine gloriantur, oportet discordiam inter fideles ne alant, neve Ecclesiae iudicium praeoccupent; quae qui conscribunt, si patienter modesteque siluerint, si animis sedandis dederint ultro operam, rem professione sua omnino dignam fecerint. Abstineant item se fideles ab hac quaestione in popularibus comitiis, in contionibus, in coetibus catholicis proprii nominis pertractanda; fieri enim paene nequit, quin oratores studio partium abripiantur novasque incendio tam vehementi faces admoveant.

Quae vero omnibus paterno animo praescribimus, ea quidem clerus sibi in primis praecipi sciat. Cum enim sacerdotes forma gregis fieri et esse debeant ex animo, eos plane dedecet ista aemulationis invidiaeque tempestate iactari. Quare peramanter eos admonemus ceteris e populo praeeant, tum moderatione et benignitate animi tum sacrorum Antistitum reverentia, tum denique obedientia, in iis potissimum quae ad iustitiam et disciplinam ecclesiasticam pertinent et de quibus Ecclesia iure suo decernit. Certe spirituali bono et concordiae catholicorum utriusque linguae valde est profuturum, si sacerdotes utrumque sermonem callebunt omnes. Quamobrem mirifice delectati sumus cum accepimus, in nonnulla Seminaria eam inductam esse disciplinam, ut clerici et gallice et anglice loqui perdiscant: quod equidem velimus exemplo esse ceteris. Studeant interea sacerdotes, qui sacris ministeriis vacant, in utraque lingua peritiam usumque habere, invidiisque omnibus amotis, modo una, modo alia utantur, pro fidelium necessitate.

Sed cum de scholis, quas catholici in Ontario habent, contentio sit acrior, videtur propria quaedam de iis attingere.

Nemo unus negaverit, Ontarii gubernatores exigere merito posse, ut anglicam linguam, quae propria provinciae est, pueri in scholis doceantur; itemque catholicos Ontarienses iure postulare, ut in separatis scholis ea tam perfecte tradatur, ut eorum filii pari condicione sint ac pueri acatholici qui scholas *neutras* celebrant, atque haud ita minus idonei evadant tum altioribus scholis adeundis, tum officiis civilibus assequendis. Neque vero est, cur obiudicetur Franco-canadensibus, qui eandem provinciam incolunt, ius flagitandi, debita tamen ratione, ut in scholis, quas eorum filii aliquo numero frequentant, gallica lingua tra-

datur: nec profecto videntur iidem obiurgari posse, quod rem sibi suisque caram tueantur.

Meminerint tamen catholici istius regionis, unum maxime omnium interesse, idest catholicas haberi scholas easque nulla prorsus de causa in discrimen adduci, ut, dum pueri litterarum scientia imbuuntur, discant quoque catholicam fidem custodire et Christi tum doctrinam aperte profiteri tum legem sancte servare: id enim et pietas in pueros et religionis bonum et ipsa Christi causa omnino postulat.

Quo autem pacto haec duo componi liceat, plenam videlicet in lingua anglica et aequam puerorum franco-canadensium in lingua gallica institutionem, manifesto apparet, si de scholis agitur publicae auctoritati subiectis, rem iniussu eius definiri non posse. Quod tamen minime prohibet, quominus sacrorum Antistites, pro suo curandae animarum salutis studio, sollerti actuosaque opera efficiant, ut moderationis consilia plus possint, et quod aequum et iustum sit, unicuique ex partibus tribuatur.

De cetero, venerabiles fratres, ita fidei ac gnavitati vestrae confidimus, vosque tam cognovimus et memores officii et de reddenda apud divinum Iudicem ratione sollicitos, ut pro certo habeamus, nihil vos reliqui facturos, quod ad damna removenda pacemque restituendam tentari possit. Itaque cogitationes curasque vestras in eo collocetis, ut *omnes unum sint* et *ut sint consummati in unum*, quemadmodum divinus Magister proxime ante docuit oravitque quam pro nobis mortem in Cruce oppeteret. Haereant fidelium vestrorum animis Apostoli Pauli verba: *Unum corpus et unus spiritus, sicut vocati estis in una spe vocationis vestrae. Unus Dominus, una fides, unum baptisma. Unus Deus et Pater omnium, qui est super omnes, et per omnia, et in omnibus nobis* (1). In hac autem mutua coniunctione fideles sint *invicem benigni, misericordes, donantes invicem, sicut et Deus in Christo donavit vobis* (2).

Caelestium interea munerum conciliatricem paternaeque caritatis Nostrae testem, vobis, dilecte fili Noster, venerabiles fratres, et clero populoque cuiusque vestrum, apostolicam benedictionem ex animo impertimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die VIII mensis septembris MDCCCCXVI, Pontificatus Nostri anno tertio.

BENEDICTUS PP. XV.

(1) *Eph.*, IV, 4-6.
(2) *Eph.*, IV, 32.

II.

Ai medesimi, sul medesimo tema (*A. A. S., X, 440*).

Lettera. - Dilecte fili Noster, venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem. - Litteris apostolicis *Commisso divinitus*, quas ad vos dedimus die VIII septembris MCMXVI, clerum populumque catholicum regionis vestrae impenso studio hortabamur ut contentiones omnes animorumque simultates deponerent sive ratione stirpium exortas sive ex diversitate linguarum: simul autem monebamus ut si quas, his de causis, controversias in posterum agitari contingeret, eae caritate incolumi definirentur, *prout* scilicet *decet sanctos, sollicitos servare unitatem spiritus in vinculo pacis.*

Hortationem nostram non in vacuum, tribuente Deo, cessisse gratulamur; ea etenim a fidelium coetu, non modo qua par erat observantia excepta fuit, verum etiam communi plausu ac laetitia, ut liceret ideo spem bonam concipere tranquillitatem et concordiam inter Canadenses catholicos esse in posterum regnaturam.

At vero, haud multo post, quaedam infauste inciderunt, quae, etsi malae nullius menti tribuenda videntur, sed tamen initam perturbavere pacem ac nova discordiarum semina animis indiderunt. Hinc factum ut ex utraque parte concertantium iterum ad Nos appellaretur, Nosque, per sententiam Nostram, sequestri pacis invocaremur.

Agitur nempe de lege scholastica, quam Ontarii gubernatores iam inde ab anno MCMXIII sanciverunt pro scholis bilinguibus anglo-gallicis. Eam etenim alii ut iniustam traduxere totisque impugnare viribus censuerunt: alii ex adverso nec adeo severe notandam nec tam acriter oppugnandam sunt arbitrati. Opinionum diversitatem sequutum est animorum discidium.

Cum igitur res tota sententiae Nostrae fuerit delata, Nos quaestionem, pro eiusdem gravitate, diligentissime perpendimus, et ab E.mis etiam Patribus Cardinalibus S. Consilii Consistorialis perpendi mandavimus. Quapropter, omnibus considerate inspectis, hoc Nobis edicendum duximus atque edicimus: Posse non iniuste Franco-Canadenses de dicta lege scholastica opportunas a Gubernio declarationes postulare, simulque ampliora quaedam concedi sibi et desiderare et exquirere. Eiusmodi certe sunt: ut inspectores pro *scholis separatis* catholici destinentur; ut primis annis, quibus pueri scholas frequentant, in aliquibus saltem disciplinis tradendis, praesertim vero ac prae ceteris in christianae doctrinae institutione proprii ipsorum sermonis usus concedatur; ut liceat etiam catholicis *normales* quas aiunt scholas constituere ad magistros formandos. - Haec tamen omnia, et si quae utilia

sunt alia, sic a catholicis petenda sunt ac persequenda ut rebellionis speciem ne habeant neque violentis aut non legitimis utantur modis: verum pacate ac modeste, ea videlicet adiumenta omnia adhibendo quae civium cuique ex lege legitimoque more permittuntur ad meliora assequenda quae sibi deberi autument. - Id autem, in re praesenti, eo securius ac liberius asserimus, quod suprema ipsa auctoritas civilis agnoverit et fassa sit legem scholasticam ab Ontarii gubernatoribus latam obscuritate aliqua laborare nec facile determinari posse quinam latae legis limites esse queant.

Hos ergo intra fines et modos Franco-Canadensibus libertas esto ad assequendas in lege scholastica interpretationes mutationesve quas optent. Nemo tamen, in posterum, in hac materia, quae ad catholicos omnes pertinet, tribunalia civilia adire ausit litesque inferre nisi conscio ac probante cuiusque Episcopo; qui quidem, in eiusmodi quaestionibus, nihil constituet nisi communicatis consiliis cum aliis sacrorum Antistitibus ad quos proxime res spectet.

Nunc autem ad universos Canadensis Dominii Episcopos fratres Nostros convertere sermonem libet, eisque hortationem, quam ante duos annos dedimus, toto studio imoque ex animo iterare; ut sint nempe *cor unum et anima una,* nec sit schisma inter ipsos neque ratione stirpium neque ratione sermonum. Unus enim atque idem Spiritus *posuit eos regere Ecclesiam Dei,* Spiritus videlicet unitatis et pacis. Sic utique, *forma facti gregis ex animo* (I PETR., v. 3), maiore auctoritate et efficacitate fas erit vobis, venerabiles fratres, sacerdotibus vestris praescribere (et ut districte praescribatis praecipimus) ut animorum concordiam et ipsi servent et a fidelibus, verbo exemploque suo, servari contendant. Quem ad finem, placet hic iterum atque iterum commendare quae in prioribus Apostolicis Litteris commendavimus: *studeant* nempe *sacerdotes omnes in utraque lingua, anglica et gallica, peritiam usumque habere, invidiisque omnibus amotis, modo una modo altera utantur pro fidelium necessitate.*

Meminerint demum catholici fideles omnes nihil sibi antiquius esse posse ac debere quam caritatem servare invicem, sic enim se discipulos Christi probabunt: *In hoc cognoscent omnes quia discipuli meis estis, si dilectionem habueritis ad invicem* (IOAN., XIII, 35); quod sane tum maxime praestandum est quum dissensionum causae sive ex opinionum discrepantia sive ex utilitatum oppositione enascuntur. Severe autem moneri volumus tam e clero quam ex fidelium coetu universos, quicumque, contra Evangelium doctrinas ac praescripta Nostra, conflictationes, quibus Canadenses ad hoc tempus divisi fuerunt, alere porro aut acuere ausint. Quod si, quod Deus avertat, parere quis detrectaverit, non dubitent Episcopi, antequam res ingravescat, eum ad Apostolicam Sedem deferre.

Divinorum munerum auspicem et peculiaris Nostrae benevolentiae testem, vobis, dilecte fili noster ac venerabiles fratres, et gregi cuique vestrum commisso, apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die VII iunii, in festo sacratissimi Cordis Iesu, MCMXVIII, Pontificatus Nostri anno quarto.

BENEDICTUS PP. XV.

III.

All'Episcopato Portoghese, inculcando l'obbedienza alle autorità costituite, senza preoccupazioni politiche (*A. A. S., XI, 32*).

Lettera. - Dilecte fili Noster et venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem. — Celeberrima evenisse sollemnia, quae recens in honorem beati Nonii Alvares Ulyssipone acta sunt eisdemque complures vestrum interfuisse, equidem didicimus perlibenter. Ita enim, praeclaram nacti occasionem, non modo consilia de statu rerum inter vos contulistis, ut in iis, quae ad religionem civitatemque pertinent, communem agendi normam fidelibus vestris indicaretis, sed etiam sententiam Nostram in ac causa gravissima ab Apostolico Nuntio cognovistis. Verumtamen qua sumus erga nobilissimam Lusitanorum gentem propensa volontate, vosmetipsos, venerabiles fratres, paterne alloqui volumus. In primisque spem bonam fovemus, fore ut omnes, vel clerici vel laici, quorum quidem sincerum patriae studium est exploratissimum, in pace concordiaque civium redintegranda cedant nemini. Etenim, quoniam Ecclesia neque factionibus obnoxia esse, uti patet, neque politicis partibus servire debet, idcirco ipsius est fideles hortari ut iis pareant qui praesunt, qualiscumque demum sit civitatis constitutio. Ab his enim pendet commune bonum, quod est sane, secundum Deum, suprema lex civitatis, ut egregie docuit decessor Noster fel. rec. Leo XIII in Litteris Encyclicis *Au milieu des sollicitudes*, die XVI februarii MDCCCXCII datis. Qui praeterea, ad Cardinales Galliae die III maii eiusdem anni scribens, hoc edixit, christiani hominis esse ei se fideliter subiicere potestati quae reipsa dominetur. Sequentes igitur doctrinam et consuetudinem Ecclesiae, quae semper cum rebus publicis cuiusvis formae amicitiae coniunctionem habere consuevit, quaeque nuper cum Lusitana Republica rationes mutuas restituit, isti quoque catholici homines civili potestati, uti nunc constituta est, velint bona cum fide obtemperare et civilia munia, quae sibi delata sint, in commune religionis civitatisque emolumentum non inviti suscipere. Haec vero hortamenta eo magis Nos facimus quod, ex iis quae sunt Nobis declarata, confidimus Lusitanos magistratus servaturos esse Ecclesiae plenam libertatem usumque sacrorum iurium, ut ea istic divinum mu-

nus utilissime persequatur. Vestrumque erit, venerabiles fratres, cum clero vestro fidelibus saepius suadere ut, Ecclesiam matrem rationibus factionibusque potiorem habentes, unitis viribus ad eius tutanda iura omnino contendant. Ita enim ad incrementum prosperitatemque ipsius Lusitanae patriae valde conferent, ut quod ea gloriosissimum munus a divina Providentia accepit, idem, Fidem praesertim civilemque cultum per coloniarum immensitates propagando, feliciter exsequi perseveret. Atque auspicem caelestium donorum praecipuaeque benevolentiae Nostrae testem, vobis, dilecte fili Noster et venerabiles fratres, universoque clero vestro ac populo apostolicam benedictionem amantissime elargimur.

Datum Romae apud sanctum Petrum, die XVIII decembris MCMXIX, Pontificatus Nostri anno sexto.

BENEDICTUS PP. XV.

IV.

All'Episcopato Belga, inculcando la condotta da tenere dai cattolici, specie dal clero, nella questione della nazionalità fiamminga (A. A. S., XIII, 127).

Lettera. - Dilecte fili Noster et venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem. — Cum semper, ut ipsi probe nostis, tum immani bello saeviente tum pace Versaliensi confecta, paternam Nos curam sollicitudinemque de Belgarum rebus adhibuerimus, immortales sane grates datori bonorum omnium Deo agimus qui Nobis videre concesserit quemadmodum patria vestra, peralacri quidem civium cuiusvis ordinis virtute atque sollertia, ad pristinae iam prosperitatis spem feliciter revirescat.

Verum tamen id vos latere nolumus, venerabiles fratres, non parum scilicet Nos commoveri, allatis istinc rumoribus dissensionum, ob eam, quae iam diu agitatur, « Quaestionem Flandricam ». Difficilis profecto quaestio atque plura complectens; de cuius expediendae ratione, utrinque, ipsi qui sunt eiusdem partis inter se non consentiunt. Nos igitur, ea tantum hic attingemus quae ad religionem pertinent, propositam nimirum Nobis habentes, uti debemus, animarum utilitatem.

Similiter decessor Noster f. r. Leo XIII, die XX augusti MCMI, ad Episcopos Bohemiae et Moraviae scribens, de dissensionibus inter eos populos ortis linguarum causa, professus est se nolle eas controversias participare; verum, pro apostolico officio, cavere velle ne quid religio inde caperet detrimenti. « Nobis quidem - sic ille - a dirimendis de « hac re controversiis abstinere decretum est. Profecto sermonis patrii

« tuitio, si certos intra fines consistit, reprehensionem non habet; quod « tamen de ceteris privatorum iuribus valet, valere hic etiam tenen- « dum est, ne quid ex eorum prosecutione communis utilitas patiatur. « Est igitur eorum qui publicam rem administrant, sic, aequitate in- « columi, velle integra singulorum iura, ut commune tamen civitatis « bonum stet atque vigeat. Quod ad Nos attinet, monet officium cavere « sedulo, ne ex eiusmodi controversiis periclitetur religio, quae prin- « ceps est animorum bonum ceterorumque bonorum origo ».

Eadem Nos quidem, venerabiles fratres, sollicitudine afficimur, eadem causa adducimur ad scribendum; periculum est enim ne istius-modi controversiis vel civium inter cives caritatis vincula relaxentur, vel ea infirmetur concordia, qua quidem parvae res crescunt, sine qua maximae dilabuntur: in primisque ne clerus quicquam de sua dignitate ministeriisque efficacitate deperdat, si eisdem disputationibus immoderata contentione sese immiscuerit.

Iam vero qua se ratione clerus gerere debeat, non solum in istis sed etiam in ceteris rerum adiunctis, apparet ex iis Apostoli verbis, quibus praeclare sacerdotis munera adumbrantur: « Omnis Pontifex ex « hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis quae sunt « ad Deum » (*ad Hebr.*, III, 1). Ex his constat divina plane esse sacerdotis officia; ob eamque rem non debere ministerii eius auctoritatem terrenis servire negotiis; et quamvis non prohibeatur clerus civilibus iuribus, ut ceteri cives, uti, hunc tamen usum numquam oportere sacri ministerii eius efficacitati obesse.

Quod si sacerdotalis actio omni et tempore et loco ad hanc normam debet exigi, tum praesertim debet cum popúlum ad christianam sapientiam instituit docendo vel praedicando.

Itaque vestrum erit, venerabiles fratres, vigilare ut clerus iuventutis institutionem, in quam quidem pro sui officii conscientia incumbat oportet, tamquam nota supernaturali conformet, unde facile *homo Dei* ab omnibus agnoscatur. Atque ut ex labore suo sacerdos uberes, qui sperantur, fructus percipiat, is omnibus rebus instructus sit quas tempora postulant, quaeque eum discipulis gratum acceptumque efficiunt: maxime vero linguam probe calleat, qua varii utuntur hominum ordines quibuscum pro officio communicare debet, cum secus, uti patet, impossibile esset ministerii sui exercitium.

Ad sacram praedicationem quod pertinet, fidei morumque dumtaxat doctrinam explicent sacerdotes, nec tractantes quicquam a suo ipsorum supernaturali munere alienum, eam semper gravitatem ostendant quae divini verbi praecone digna sit. In quo quidem revocentur in usum, si forte in oblivionem venerint, praescriptiones illae quae a S. Congreg. Consistoriali die XXVIII iunii MCMXVII editae sunt, quaeque in Codicem iuris canonici sunt relatae, ad ea exsequenda quae Nos

per Encyclicas Litteras *Humani generis redemptionem* mandaveramus.

De facultate autem typis scriptiones edendi, quoniam mirandum in modum ea crevit ac permagna eiusdem vis est in utramque partem, cum errorem aeque ac veritatem incredibili celeritate divulgare possit, idcirco Nos religiose observari volumus quod statutum est canone 1386 Codicis iuris canonici, quo vetantur clerici, sine consensu suorum Ordinariorum, libros, qui de rebus profanis tractent, edere, et in diariis, foliis vel libellis periodicis scribere vel eadem moderari.

Cum vero digni sanctis altaribus ministri in Seminariis parentur, curae vobis hoc ante omnia sit, venerabiles fratres, ut clericorum Seminaria vere ad eam rem conducant cuius causa instituta sunt; qua propter diligenter danda est opera ne aditus illuc pateat scriptis ullis quae in eos sacros recessus tumultum afferant civilium contentionum, quaeque a pietatis cultu optimisque studiis abstrahant. Quare efficite - ut idem decessor Noster Leo XIII in ea, quam memoravimus, epistola hortatur - « ut Seminariorum alumni tempestive discant in fra« ternitatis amore, simplici ex corde invicem diligere; utpote renati « non ex semine corruptibili per verbum Dei vivi... Erumpentes au« tem animorum perturbationes cohibete fortiter nec pacto ullo vi« gere patiamini; ita ut qui clero destinantur, si labii unius, ob « originis discrimen, esse nequeunt, at certe cor unum sint atque « anima una ».

Ceterum clerus divino suo munere sine ulla dubitatione satisfaciet, si in sua cogitandi agendique ratione sacris Pastoribus morem gerat oboedienter. Nec plura certe hic attinet de hac re commemorare, quae cum probe sint cognita, tum fusius de iis mentionem fecimus in Encyclicis Litteris *Ad beatissimi Apostolorum Principis* quas quidem in exordio Pontificatus Nostri ad orbem catholicum dedimus: quemadmodum enim Romanus Pontifex summus est Ecclesiae universae Magister, ita Episcopi rectores sunt particularium Ecclesiarum; ipsis ergo fideles omnes, maximeque sacerdotes, oboedire et parere debent. Nonne igitur crudeles dicendi sunt, qui difficultates gravissimas non considerantes, in quibus ob temporum tristitiam Episcopi pastorale munus exercent, id oneris, id sollicitudinis augent, obsequium debitum eisdem recusando?

Quae autem de clero vestro hucusque diximus, ea praesertim pertinent ad clerum regularem, qui, cum peculiari lege teneatur ad perfectae virtutis apicem nitendi, iis omnibus se abstinere debet quae possint a tam praeclaro proposito eum avertere.

Quamobrem obsequatur consiliis vestris uterque clerus: ita enim, arcte vobiscum coniunctus, frugiferam apostolatus operam in populo navare poterit, eam concordiam omnium ordinum roborando quae,

maxime cum gens Belgarum universa in libertatem vindicata est, tantam patriae vestrae gloriam peperit ac prosperitatem.

Populus autem, clero praeeunte, eadem sensa animi sequatur, omnem devitans acerbitatem verborum, quae, praeter divinae legis offensionem, caritati concordiaeque adversatur.

Haec vobis significare voluimus, venerabiles fratres, unice de salute solliciti cum Nostrorum filiorum, tum maxime sacerdotum, quos quidem ministerii vestri adiutores habetis. Itaque, sublatis in caelum oculis, iterare Nobis libet pro eis omnibus verba Iesu Domini: « Pater « sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi... Pater, sanctifica « eos in veritate » (Ioan., XVII, 11, 17). Cumque supernae tantum virtutis ope possimus bonum velle et perficere, idcirco Deum enixe precamur ut et pastorali sollertiae vestrae benigne faveat et validum tamquam suae gloriae instrumentum clerum vestrum efficiat. Quorum caelestium munerum auspicem itemque ut praecipuae benevolentiae Nostrae pignus, apostolicam benedictionem vobis, dilecte fili Noster et venerabiles fratres, cunctoque gregi unicuique vestrum concredito, libenti effusoque animo impertimus.

Datum Romae, apud sanctum Petrum, die X mensis februarii MCMXXI, Pontificatus Nostri anno septimo.

BENEDICTUS PP. XV.

V.

All'Episcopato Polacco, inculcando novellamente i doveri e diritti del clero quanto alle contese politiche, [*A. A. S.*, XIII, 426].

Lettera. - Dilecti filii Nostri et venerabiles fratres, salutem et apostolicam benedictionem. — Ex iis litteris, quas, a Vobis datas, dilectus filius Noster Alexander Kakowski, Cardinalis Archiepiscopus Varsaviensis, Nobis reddidit, perlibenter cognovimus de fraterno conventu vestro ad sepulcrum sancti Stanislai, Polonorum patroni caelestis, nuper habito; et quae pro vestro pastorali munere communiter ceperitis consilia, ea reapse ad bonum animarum, vestris mandatarum curis, velit Deus suae gratiae virtute valere, enixe precamur.

In iisdem litteris nonnulla Vos commemoratis ex iis beneficiis, quae Nos in populum polonum conferre studuimus. Verum multo maiora multoque illustriora ex historia suppetunt testimonia peculiaris illius caritatis, qua semper haec Apostolica Sedes nationem vestram prosecuta est: quae quidem caritas tanto impensior esse consuevit, quanto deteriore condicione Polonia utebatur. Nam, cum a civitatum rectoribus potior iure haberetur vis, omnesque taciti politicam civitatis polonae personam deleri sinerent, una reclamavit Apostolica Sedes; cum polo-

norum sanctissima iura superbo dominatu premerentur, una eorum defensionem et palam et secreto suscepit Apostolica Sedes; cum, recenti maximo bello, essent qui autumarent satis bene provisum iri Poloniae, si ei quoddam *autonomiae* genus quod promittebatur, tribueretur, una haec eadem Apostolica Sedes pluries affirmateque contendit, plenam perfectamque libertatem, id est *independentiam* quam vocant, opus esse Poloniae, omninoque curandum, ut ad pristinam revirescceret personae moralis dignitatem.

Noster hic amor Nostrumque studium erga nationem vestram, dilecti filii Nostri et venerabiles fratres, uno definitur termino, quem scilicet officium iustitiaque indicat. Etenim ubi de suis quisque rationibus populi inter se pugnant, Romani Pontificis, communis omnium parentis, est neutri favere parti, seque integrum ad utrosque servare. Hanc agendi rationem Romani Pontifices semper secuti sunt; eamdemque Nos dum immane bellum gerebatur atque etiam proximo tempore ante Silesiae Superioris plebiscitum retinuimus, quaecumque dictitarint del dictitent homines malevoli aut certe huius Apostolicae Sedis parum observantes. Si autem incensis hominum cupiditatibus fiat, quod non raro evenire experimentis compertum est, ut alienum ius violetur, eadem officii sanctitate adducimur ad eiusdem violationem improbandam atque damnandam, undecumque illa exstiterit.

Cum igitur erga patriam vestram hoc affecti simus animo, Nos vehementer optamus cupimusque ut difficultates quae sibi ad vitam politicam nunc resurgenti deesse non poterant, celeriter feliciterque Polonia evincat, brevique ac facile possit eam cum finitimis nationibus pacificam compositionem assequi, cuius plane indiget ad suam ipsius conservationem et incrementum. Huc enimvero admodum potest vestra, dilecti filii Nostri ac venerabiles fratres, vestrique cleri opera et industria valere, si quidem in sacri ministerii finibus, amplissimis sane, se contineat. Quo autem modo clerici, praecipueque Episcopi sese gerere in politicis debeant, declarat epistola, quam Nos die x mensis februarii proxime elapsi ad Episcopos Belgarum dedimus, cuius hoc caput est: cum ex una parte gubernare rem publicam legitimae potestatis, quae civitati praeest, proprium munus officiumque sit, ex altera debent sacrorum Antistites illud semper meminisse Pauli ad Hebraeos (V, 1): *Omnis Pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis, quae sunt ad Deum.* Ita duarum potestatum unicuique sua est definita regio, in qua versetur. Quare, sicut potestas civilis polona in ipsam rei publicae utilitatem clero debet, sacra munia obeunti, favere, ac perverse suo officio abuteretur, si ipsorum perfunctioni munerum impedimentum afferre auderet et quas habent rationes cum Deo cives, eas vellet ipsa moderari; sic Episcopi ceterique de clero polonorum, ut cives quidem liberam habent potestatem suis iuribus civi-

libus recte utendi, ut ministri autem sunt *Christi et dispensatores mysteriorum Dei* (1 *Cor.*, IV, 1), non debent politicis implicari negotiis, sed civitatis legibus et politicae gubernationi potestatis civilis, voce exemploque, obtemperationem suadentes, in primis id agere, ut ad religionem bonosque mores civium animos conforment. Maxime vero ad sectas Protestantium itemque ad consilia hominum turbolentissimorum, istius quoque nationis pestem molientium, vigilanter attendant, neque latius ea diffundi patiantur, sed sanas usquequaque disseminent doctrinas, diaria praesertim ac periodica scripta scriptis eorum contraria typis edendo. Denique – quod unicuique de sacro Ordine sollemne debet sanctumque esse – studeant oportet, mutuae caritatis officia tribuere suis in sacerdotio fratribus, quamvis secum in re publica dissideant, aliove sint genere vel ritu.

Ista duarum potestatum distinctio simul et conspiratio, quae quidem Ecclesiae doctrina praecipitur, semper et civibus et civitatibus salutaris exstitit. Talem nationi Polonae futuram confisi, auspicem divinorum munerum ac testem praecipuae benevolentiae Nostrae, vobis, dilecti filii Nostri et venerabiles fratres, vestroque clero ac populo apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XVI mensis iulii, in commemoratione Ss.mae Mariae Virginis de Monte Carmelo, anno MCMXXI, Pontificatus Nostri septimo.

BENEDICTUS PP. XV.

Sacra Congregazione del Concilio.

A tutti gli Ordinari d'Italia: nuove norme e avvertenze circa l'insegnamento religioso.

Circolare. - Dalle relazioni che i Rev.mi Ordinari hanno trasmesso a questa S. Congregazione intorno all'insegnamento religioso delle Scuole elementari governative d'Italia, risulta come il primo anno di esperimento abbia avuto un esito relativamente soddisfacente, benchè siasi svolto in condizioni speciali che hanno reso più difficile l'applicazione della legge. La pubblicazione del Regolamento, fatta ad anno scolastico incominciato, ha dato luogo ad incertezze e notevoli ritardi; la scelta poi degli insegnanti, non bene intesa in alcuni luoghi, ha aperto la via a veri e gravi inconvenienti.

Allo scopo di evitare siffatti inconvenienti e prevenirne dei nuovi nel futuro anno scolastico, dando in pari tempo altre istruzioni suggerite dai rilievi fatti dai Rev.mi Ordinari, questa S. Congregazione

ha ritenuto opportuno di richiamare l'attenzione dei medesimi Ordinari sui punti seguenti:

a) *Scelta degli insegnanti.* - Secondo la legge la scelta *deve* essere fatta di *comune accordo* fra le due Autorità, ecclesiastica e scolastica. In alcuni luoghi, gli ispettori scolastici si misero senz'altro d'accordo col Parroco; in altri luoghi, interpretando erroneamente una Circolare del Ministro Gentile, in data 5 gennaio 1924, credettero di potersi esimere senz'altro dall'approvazione ecclesiastica, reputando titolo sufficiente all'insegnamento la dichiarazione dell'insegnante.

La via vera da seguire, in conformità alla legge, è che, all'inizio di ogni anno scolastico, il rappresentante dell'autorità scolastica *deve* conferire, per la scelta dei maestri, con l'Ordinario o con la persona *da Lui* all'uopo *designata*. Se l'autorità scolastica trascurasse o prorogasse soverchio l'adempimento del suo *dovere*, l'Ordinario o la persona come sopra designata, dovranno, opportunamente e con le migliori forme, ricordarglielo.

Quanto poi alla scelta suddetta, gli Ordinari, pur seguendo nell'appl'approvazione criteri di una certa larghezza, sono assolutamente nel loro diritto, anzi nel loro dovere, non ammettendo all'insegnamento persone di cultura religiosa non sufficiente, oppure notoriamente inadatte a tale ufficio per i loro principî o per la loro condotta.

In linea generale, per evitare malcontenti ed irritazioni, che sarebbero dannose per la religione e per la Scuola, gli Ordinari propongano le eccezioni e le esclusioni all'autorità scolastica, la quale consiglierà opportunamente i maestri non adatti a ritirare la loro adesione. E qualora ciò non avvenisse, gli Ordinari si rivolgeranno a questa S. Congregazione per le provvidenze del caso.

b) *Preparazione culturale.* - A rendere più facile il compito di quella opportuna selezione che appare indispensabile nell'attuale stadio di relativa impreparazione degli insegnanti, che sono per legge preferiti, se idonei, agli estranei, questa S. Congregazione torna a raccomandare allo zelo dei Rev.mi Ordinari quanto aveva già caldamente raccomandato con sua Circolare del febbraio 1924, d'istituire, cioè, corsi di preparazione per la classe magistrale. Dalle relazioni risulta come di tali corsi ne siano stati istituiti a centinaia e con risultati, in alcuni luoghi, veramente consolanti.

È necessario che tali corsi continuino ed altri se ne istituiscano, ovunque sia possibile e d'intesa con le locali autorità scolastiche, per assicurare un efficace intervento da parte dei maestri.

c) *Esami e diplomi.* - In conformità a quanto è disposto nella suddetta Circolare del febbraio 1924, si raccomanda che l'autorità ecclesiastica non esiga, da insegnanti che si trovano già in carica, esami o diplomi speciali come *condizione indispensabile* per il giudizio di

idoneità. I Rev.mi Ordinari però potranno e dovranno accertarsi della necessaria capacità in altri modi e con altri mezzi che verranno loro suggeriti dall'esperienza e prudenza.

I detti esami per il conseguimento di diplomi saranno obbligatori per i futuri maestri, poichè, come prescrive la Circolare ministeriale n. 47 del 7 giugno 1924, col prossimo anno scolastico, presso tutti gli Istituti Magistrali superiori del Regno, l'Autorità ecclesiastica locale istituirà corsi facoltativi di religione. Tali corsi si svolgeranno in due anni e saranno seguiti dagli alunni del 1° e del 2° corso magistrale superiore. Il tempo destinato a tali corsi sarà di due ore settimanali, da scegliersi fuori dell'orario, d'accordo con le Presidenze degli Istituti interessati nei cui locali dovrà svolgersi il corso. Naturalmente questo dovrà conchiudersi con un esame e la riuscita di tale esame sarà dall'Autorità ecclesiastica considerata come condizione necessaria per l'approvazione da sua parte all'insegnamento della religione. Per uno o due anni sarà bene istituire anche corsi accelerati, per gli alunni degli ultimi corsi che non possono seguire il corso di religione nella sua integrità. Gli eventuali emolumenti o compensi all'insegnante non sono a carico dello Stato. Con ulteriore Circolare questa S. Congregazione farà conoscere il libro attualmente in compilazione, che dovrà seguirsi nel prossimo anno scolastico.

d) *Biblioteche di cultura religiosa.* - Un altro mezzo a cui si potrà ricorrere per la formazione degli insegnanti sarà il favorire in ogni modo la costituzione di bibliotechine di cultura religiosa. Il Ministero, dal canto suo, rivolgerà lo stesso invito ai suoi dipendenti e gli enti interessati, suggerendo anche una lista di libri opportunamente scelti a tale scopo.

e) *Vigilanza su l'insegnamento.* - Parallelamente alle difficoltà segnalate per l'approvazione degli insegnanti, i Rev.mi Ordinari hanno esposto le loro gravi preoccupazioni riguardo all'esercizio del loro diritto e dovere di vigilare l'insegnamento religioso nella pubblica scuola.

Le preoccupazioni sono legittime. Purtroppo però, fino ad oggi, quel diritto e quel dovere non possono esplicarsi se non a traverso mezzi di vigilanza indiretta, mezzi che i Rev.mi Ordinari, nella loro saggezza e prudenza, sapranno opportunamente trovare. Intanto si fa presente come un mezzo prezioso può esser quello delle Leghe dei Padri di Famiglia, che la benemerita Federazione degli uomini cattolici comincia a diffondere in tutta Italia. Altro mezzo, ancora più prezioso, è quello degli Ispettori Onorari dell'insegnamento elementare. Fra questi già si trovano, e in ogni modo si troveranno fra poco, sicuramente, elementi (in parte ecclesiastici) di riconosciuta competenza in materia religiosa e di assoluta fiducia dell'Autorità ecclesiastica. Nei casi speciali, dunque, in cui gli Ecc.mi Vescovi avessero bisogno di rendersi conto dell'an-

damento dell'istruzione religiosa in determinate località, potrebbero, rivolgendosi al R. Provveditore, far dare incarico di tale ispezione ad una delle persone suddette.

f) *Catechismo nelle parrocchie.* - A diminuire le dette preoccupazioni e a prevenire eventuali manchevolezze e lacune nell'insegnamento religioso impartito nelle pubbliche scuole, questa S. Congregazione, con sua Circolare del 23 aprile 1924, richiamava l'attenzione dei Rev.mi Ordinari intorno alla necessità di fare osservare le prescrizioni canoniche riguardo all'insegnamento catechistico nelle parrocchie.

È bene ricordare che l'insegnamento religioso nell'attuale scuola di Stato è una semplice preparazione e un avviamento, ma non certo l'equivalente dell'insegnamento del catechismo nella parrocchia. A questo è necessario di dare sempre maggiore importanza ed impulso, anche nei luoghi ove l'insegnamento scolastico procede nel modo più soddisfacente.

g) *Per le nuove Provincie.* - Le norme suesposte, che valgono integralmente per le vecchie Provincie, devono in qualche punto essere modificate nei riguardi delle nuove Provincie, a cui è consentito per ora continuare coi metodi fin qui seguiti.

h) *Riepilogo.* - Da quanto è stato esposto, i Rev.mi Ordinari potranno avere una linea di indirizzo per il prossimo anno scolastico.

I medesimi Ordinari procurino di stabilire discreti ed efficaci collegamenti coi dirigenti la scuola e cerchino di servirsene con la più oculata prudenza e col tatto più squisito, specie nella scelta degli insegnanti.

L'attuale ordinamento per l'insegnamento religioso nelle scuole non è certo l'ideale a cui aspira la coscienza cattolica, ma rappresenta il più che nelle attuali condizioni si sia potuto ottenere. È da sperare che il bene ch'esso è destinato ad apportare alla Chiesa ed alla scuola verrà gradatamente, specialmente attraverso la progressiva elevazione spirituale del personale insegnante. Difficoltà sicuramente sorgeranno nell'attuazione dell'esposto programma; le più gravi e penose saranno certo quelle dovute all'incomprensione e talvolta anche al malvolere. In tal caso, dopo esauriti i mezzi diretti, è bene giovarsi dell'azione che il Delegato Regionale può svolgere, con discrezione ed efficacia, presso il R. Provveditore. Nei casi più gravi, in cui tale azione si rilevasse insufficiente, devono gli Ecc.mi Vescovi informare questa Sacra Congregazione, la quale non mancherà certo, come ha fatto finora, di difendere gli interessi della Chiesa.

Le lagnanze e le eventuali proteste non devono avvenire prima di avere esaurito tutti i mezzi di pacifico accordo.

Tanto Le partecipo, ecc.

Roma, 28 agosto 1924.

† Donato Card. Sbarretti, *Prefetto.*

† Giulio Vesc. Tit. di Lampsaco, *Segretario.*

CONSULTAZIONI

I.

Circa il diritto di funerare, da parte d'un convento.

Nella diocesi di R. il convento dei Frati Minori in territorio della parrocchia collegiata di M. ha fin dall'origine il *ius funerandi* circa i morti nella campagna (escluso cioè il paese stesso di M.), in questo senso che il parroco di M. ricevendo dai parenti del defunto il compenso di lire 0,75, non può ricusare loro la facoltà di fare il funerale nella chiesa del convento. L'origine di tale diritto è incerto: sembra però che volendo, circa il 1450, il popolo di M., un convento dell'Ordine, nè essendovi altro modo di sostentazione pei frati, il parroco e capitolo cedessero a tal uopo gli incerti funerari della campagna; con che il convento fu eretto. Ora, per l'accresciuto numero dei fedeli, specie nella spiaggia marina, dovrebbe fondarsi, per dismembrazione da M., un'altra parrocchia. Si domanda se il convento conserverebbe il detto *ius funerandi*, ossia se anche il futuro nuovo parroco sarebbe tenuto a conceder alle stesse condizioni la licenza di fare il funerale nella chiesa del convento, pei defunti del territorio che già avrebbe appartenuto alla parrocchia di M. - Si avverte da una parte che solo per una concessione del parroco i Religiosi potettero acquistare il *ius funerandi*; e un parroco può cedere, coll'approvazione superiore, i diritti suoi e dei successori, ma non può cedere i diritti di altri che non siano successori. Quindi tanto può estendersi il diritto dei Religiosi, quanto si estende il diritto del parroco concedente; ma il diritto del parroco concedente non può estendersi oltre i limiti della sua giurisdizione; se adunque i confini di questa giurisdizione vengano ristretti, conviene che venga pur limitato il diritto de' Religiosi. E per vero la concessione primitiva era basata sul fatto dell'unicità della parrocchia per tutto quel territorio; cambiandosi il fatto, conviene che sia ristretta la concessione. Tanto più che la zona che sarà dismembrata, è assolutamente nuova, essendo per l'innanzi o relitti di mare, o zona malarica, che persiste ancora in qualche punto. In conseguenza il territorio della nuova parrocchia si potea dire quasi deserto, e perciò effettivamente non si estendeva colà il diritto de' Religiosi. Inoltre deve badarsi che, nel caso, chi fonda la Parrocchia, intende di fondarla con questa condizione che siano integri i diritti parrocchiali, e tolta la presente anormalità, anche per riflesso di avere un cespite di provvedimenti - mentre la dote non potrebbe dare una congrua sufficiente - il nuovo parroco dovrà fare assegnamento su tutti i proventi di stola.

Da parte invece del convento si oppone che la erezione di una nuova parrocchia nulla cambia rispetto al diritto di cui i Religiosi sono in possesso e in esercizio da antichissimo tempo. Infatti fino ad oggi hanno potuto funerare in un territorio soggetto ad un solo parroco (non essendo il *ius funerandi* fra i diritti parrocchiali tale contro cui non possa insorgere una consuetudine), come può dirsi che cessi il loro diritto per il fatto che è avvenuto

uno sdoppiamento di parrocchia e oggi i parroci sono due? Veruna disposizione canonica suffraga l'affermazione contraria al diritto dei Francescani. In fatto, poi, togliendosi ai Religiosi il diritto di funerare si priverebbero di un notevole mezzo di sostentazione, tanto che potrebbero essere obbligati ad abbandonare il convento per l'impossibilità di vivere. In base a queste considerazioni i Francescani del convento si dichiarano contrari ad innovazioni e alla rinunzia al diritto di cui sono incontestatamente in possesso. E concludono che sia almeno rispettato il can. 1223, per cui è libero alle famiglie di scegliere qualunque chiesa per la funzione funeraria; quelli fuori del paese che rinunziano a questa scelta, vengano funerati nella chiesa francescana.

Esposte così le ragioni delle due parti, ecco quel che ci pare opportuno osservare sul caso. Anzitutto, se è vero quanto si afferma circa l'origine di detto *ius funerandi*, appare chiaro che non si tratta di mera concessione graziosa, ma di vera convenzione onerosa che crea obblighi da ambo le parti. Finchè dunque i Francescani nel caso, adempiono alla parte loro, cioè persistono a stare nel convento di M. fondato ivi, appunto come corrispettivo della cessione degli incerti parrocchiali, sembra evidente che l'*altra parte* abbia l'obbligo di non ritrattare nè ritrarsi da questa cessione. Nè vale il dire che, nel caso, l'altra parte sparisce, *creandosi* una nuova parrocchia, poichè è troppo chiaro che, per la parte di territorio appartenente alla vecchia parrocchia, questa nuova assume la figura di *successore*, ed essendo appunto la successione *subingressio in locum alterius* assume del pari i diritti e gli obblighi de *cuius*: nel caso, dell'*altra parte* nel contratto o convenzione di cui si tratta; pertanto il nuovo parroco avrà del pari che il parroco di M. l'obbligo di rispettare il *ius funerandi* del convento per la parte del suo territorio che attualmente appartiene a M., appunto come avrà il diritto di percepire la piccola tassa per concedere la licenza ai parenti. Benchè una parrocchia sia *aliquid novum*, non si può negare che il parroco, dalla cui parrocchia essa viene staccata e dismembrata, prima era il superiore ecclesiastico di quel territorio e di quelle anime, e che per conseguenza il nuovo parroco *succede* nei suoi diritti su l'uno e sulle altre. Quanto ciò sia vero lo si deduce anche dal can. 1500, nel quale si dice, che nella divisione di un territorio per dismembrazione « etiam bona communia quae in commodum totius « territorii erant destinata, et *aes alienum*, quod pro toto territorio contractum « fuerat, ab auctoritate ecclesiastica... dividi debent ». Potrebbesi più chiaramente riconoscere, che il nuovo parroco entra nella successione dell'antico?

Ma anche prescindendo dalla convenzione originaria, dalle due parti è, senza contestazione alcuna, ammesso che i Francescani posseggono quel diritto in questione *ab immemorabili*: si tratta di una consuetudine più volte centenaria, mai interrotta e giudizialmente confermata. È dunque indubitato, che i Francescani hanno un *ius acquisitum* ai funerali della gente di campagna di tutto il territorio della parrocchia di M.

Ora il Codice prescrive, che il Vescovo nella divisione di una parrocchia provveda che la nuova parrocchia abbia la sua *portio congrua* in tal modo, però che *iura legitime quaesita* non siano toccati (can. 1427, § 3 e can. 1500). Ed è perciò pure che il Codice prescrive di più, che non si proceda ad una

dismembrazione, ecc., di un beneficio, se non *auditis iis, si qui sunt, quorum intersit* (can. 1428, § 1, cf. can 1416). È infatti ben chiaro, che oneri inerenti ad un terreno o ad una proprietà qualunque, passano dall'antico possessore al nuovo acquirente. *Res transit cum onere suo.* I Francescani sono in possesso del *ius funerandi* e non ne possono essere privati. Cfr. S. C. Ep. et Reg. in *Bononien., Super. revis. decret.* 26 sept. 1856; S. C. Concilii in *Bergomen. - ult. volunt.*, 25 iun 1904; *Legatorum*, 22 aug. 1908.

Nè può servire di pretesto il principio, che la salute delle anime va avanti all'interesse materiale di privati. Poichè quel diritto dei Francescani non impedisce per niente di erigere una nuova parrocchia divenuta necessaria; soltanto si dovrà provvedere in altro modo per quel *deficit* dei diritti di stola pei funerali, che non si possono assicurare al nuovo parroco, perchè preoccupati da Francescani. E ciò non potrà essere difficile, perchè non sembra trattarsi di cose di tale importanza da rendere impossibile la erezione della nuova parrocchia. Inoltre rimane sempre ai nuovi parrocchiani il diritto di *scegliere* la loro sepoltura ossia i funerali, nella nuova chiesa parrocchiale (can. 1223).

Sembra pure vano appellarsi ai can. 415, § 2, n. 465, n. 5, che affermano *genericamente* il diritto del parroco agli emolumenti funebri; poichè *generi per speciem non derogatur*; qui si tratta di un caso specifico, relativamente ed alcuni emolumenti, che, per circostanze di fatto specialissime, son già preoccupati in favore del convento. Neppure vale invocare il can. 1427, § 5, per cui anche la parrocchia nata da dismembrazione di parrocchia regolare, non è regolare: nessuno infatti pretende che la nuova parrocchia nel caso sia regolare, nè può asserire che diventi tale, con la semplice riserva di pochi emolumenti. Dal fatto poi che la zona da comprendere nella nuova parrocchia era desertica, al tempo della concessione, mentre ora è popolata, tanto che vi sorge già un nuovo paese, non può dedursi alcunchè circa l'attuale stato di diritto, per cui è ben individuata la zona su cui i frati esercitano il loro diritto: nè certo si farebbe difficoltà, se la detta zona, quantunque popolata, come sopra, restasse nell'ambito della parrocchia di M.

A norma dunque di stretto diritto, non si vede come dovrebbe cessare il *ius funerandi* dei frati nella parte della nuova parrocchia su cui già si esercita.

Ma noi non consiglieremmo di decidere la questione a punta di stretto diritto. Esso, per quanto militi in favore dei frati, potrebbe praticamente essere reso vano dalla facoltà che il can. 1223 dà ai nuovi parrocchiani di eleggersi sepoltura nella nuova parrocchiale, e dall'esercizio totale di questa facoltà nascerebbero certo degli attriti e inconvenienti, che non sarebbero davvero edificanti. D'altra parte *hinc inde* militano ragioni di interesse e di convenienza, che consigliano la cessione del diritto da parte dei frati in favore della nuova parrocchia, contro un equo compenso. Non pare invero esatto che proprio dalla conservazione di tale diritto, quanto alla zona della nuova parrocchia, dipenda proprio l'esistenza del convento! Infatti sarebbe soltanto una parte del territorio che i Francescani verrebbero a perdere, mentre la parte di gran lunga maggiore loro resterebbe. Finalmente è chiaro, che i proventi dei Religiosi, appunto per quel successivo moltiplicarsi delle abitazioni in quella parte del contado dove sorgerà la nuova chiesa, mano a mano erano cresciuti e divenuti molto più importanti di quel che erano al principio

quando acquistarono il diritto in questione. E dunque in gran parte più un *lucro* cessante che un *danno* emergente, quello di cui si dorrebbero. Nel qual caso il bene della pace e l'equità canonica esigono certamente una rinunzia a favore della necessità ben più grande pel bene delle anime, della creazione di nuova parrocchia. Basterà dunque che le parti si accordino su un equo compenso a favore del Convento.

II.

Circa un contratto.

I. Fattispecie. - Il Can. D. Giuseppe amante della musica e possessore di un harmonium pel quale aveva speso lire mille e cento, ne offrì alla Cattedrale l'uso, ed anche la proprietà sotto determinati patti, purchè egli venisse nominato organista della Cattedrale, in perpetuo e con determinato stipendio. Accettata l'offerta, e fattosi un contratto, il Canonico prestò il suo servizio per sei anni e mezzo circa. Licenziato dal Capitolo, si ritirò, portandosi seco l'harmonium. Il Capitolo fa istanza per avere l'harmonium ed anche la rifazione e l'indennizzo dei danni, interessi e spese. *Quid iuris?*

II. Discussione. - 1° Il contratto intervenuto fra il Canonico Giuseppe ed il Capitolo fu una donazione, una compra-vendita, una mediazione? Tutto questo si è detto in atti; e chi l'ha guardato in un modo e chi in un altro tanto più che trattasi di un contratto privato, redatto in una dicitura poco felice! Ma noi, guardando più alla sostanza che alle parole, non sempre indovinate, diciamo che il contratto è innominato, è *do ut des, do ut facias,* o *facio ut facias.* Il Canonico ha un harmonium ed ha anche il desiderio di essere organista della Cattedrale e dice che egli è pronto mettere a disposizione della Cattedrale l'harmonium purchè sia nominato organista *perpetuo* con dato stipendio; rimarrebbe alla Cattedrale l'uso, ed anche la proprietà, ma questa nell'ipotesi che il Canonico o cessasse volontariamente dall'ufficio, o cessasse per impotenza fisica, o per morte.

2° In forza del contratto a chi rimaneva la proprietà dell'harmonium? Al Canonico. Difatti, secondo il contratto, egli solo poteva suonarlo, egli doveva conservare la chiave, e sta detto che se il Capitolo avesse mancato al suo dovere, il Canonico o l'avrebbe costretto giudiziariamente o avrebbe *ripreso l'harmonium.* Dunque la proprietà dell'harmonium rimaneva presso il Canonico finchè egli avesse lasciato l'ufficio per volontà o per necessità fisica, giusta il contratto.

3° Fu valido questo contratto in forma privata? Per diritto di natura fu valido, niente vi mancava. Due eccezioni si potrebbero fare: *A*) Mancavano le solennità; ma queste sono richieste dalla legge civile, nel foro esterno (e qui *agitur de foro conscientiae*) e per le sole donazioni (qui *agitur de contractu bilaterali* non gratuito, *cum do ut des*). *B*) Era convenuto che oltre lo stipendio, il Canonico avrebbe goduto le distribuzioni: condizione illecita

per diritto comune (1). Verissimo; chi suona l'organo, essendo retribuito, non gode le distribuzioni; ma questa condizione fu posta in buona fede, non formava *substantiam contractus*, ma solo un complemento dello stipendio; e quindi rimane sempre che il *contractus* fu *de re licita* e quindi *valido*.

4° Si è avuta la risoluzione del contratto ivi preveduta in queste parole: « Qualora il Capitolo si rifiutasse per qualsiasi motivo a dare il com- « penso stabilito al Rev. D. Giuseppe... il medesimo rimarrà libero o di « costringere anche per via giudiziaria, il Capitolo a sborsargli il detto com- « penso, oppure *di riprendere l'harmonium*, annullando il contratto ». Invero il Capitolo ha mancato in due modi:

a) Dava come complemento del compenso il godimento delle distribuzioni corali; non avendo potuto dare questo, perchè vietato dal diritto, avrebbe dovuto dare l'equivalente in altro modo, cioè avrebbe dovuto accrescere, in media proporzione, lo stipendio; non lo fece; dunque ha mancato a parte del suo dovere.

b) Anzi ha mancato a tutto, perchè un triste giorno con lettera, ha licenziato il canonico ed ha ritenuto sciolto il contratto. Dunque ha posto il Canonico (secondo la lettera e lo spirito dell'art. citato) nell'alternativa o di ricorrere ai Superiori, o di ritirarsi portandosi l'harmonium. Egli ha scelto la seconda parte; ha preso il suo harmoninm ed è andato via. Perchè il Capitolo s'inquieta?

IV. Il Capitolo non sa adattarsi a questa conclusione un po' amara, e cerca di accumulare ragioni a difesa delle sue pretese. Discutiamole.

1° La Chiesa aveva acquisito a sè l'harmonium: *Quo titulo, quo iure?* Non certo pel contratto, che il Capitolo nella lettera di licenziamento gode di poter chiamar nullo; non in forza della volontà espressa dal canonico perchè era condizionata: venuta meno la condizione, non avendo il Capitolo supplito alla mancanza nello stipendio, anzi avendo mandato via il Canonico, la volontà del Canonico, sia di vendere, sia di donare, sia d'intermediario, è venuta meno e cessata; e quindi per nessun titolo l'harmonium poteva rimanere come acquisito alla Cattedrale.

2° Il Canonico non meritava rimanere nell'officio sia perchè insolente, sia perchè incapace, sia perchè faceva costare troppo le funzioni! Niente di tutto questo è provato; ma sia tutto vero, verissimo; queste ragioni di espulsione non sono contemplate nell'accordo verbale, ove sole ragioni sono accennate o il ritiro volontario o il ritiro per impotenza fisica (malattia-vecchiaia). E poi, mettiamo che le ragioni suddette si vogliano ritenere implicitamente incluse, quale procedimento si è fatto per constatarle ed infliggere la pena dell'espulsione?

3° Ma il Canonico in circa sei anni e mezzo, ricevendo lire 200 l'anno si è rifatto del prezzo dell'harmonium! Ma le 200 lire non le ha avute a questo scopo, l'ha avute come stipendio per l'opera prestata. È vero che fu convenuto che pel 1° sessennio si sarebbero date lire 200 e poi in seguito lire

(1) È ormai giurisprudenza assodata che l'officio di organista, se retribuito, non dà diritto a godere l'esenzione corale (Pallottini, *Canonici*, VII, n. 154, 163; e *Distributiones*, n. 744).

150 l'anno, ed anche in caso di morte nel sessenio si sarebbero seguitate a dare alla famiglia lire 200 fino al compimento del sessenio; ma sempre come stipendio e gratificazione, non come prezzo dell'harmonium. Forse nella sua mente con questi patti il Canonico intendeva mettere in sicuro la spesa fatta per l'harmonium: fu un'alea; è riuscita; ma nessun diritto nella Cattedrale di avere l'harmonium; la Chiesa ha pagato stipendî e non già le spese fatte per l'harmonium.

4° Ma almeno la Cattedrale dovrebbe avere le 50 lire pagate in più per sei anni? Nessun diritto; furono date come stipendio e basta! Almeno *ex aequitate?* Finchè il Canonico fosse andato via *sponte*, passi pure; ma espulso, con onta e iattura, si potrebbe chiedergli quel che fosse equo? Al più gli si può chiedere che non dimandi riparazioni, indennizzi, spese e metta un velo sul passato e viva *in charitate et benevolentia* coi confratelli.

5° Ma il Canonico prese con violenza l'harmonium? Sia pure: perchè era suo, la violenza non offese chicchessia e molto meno fece perdere il diritto. Del resto anche il Capitolo aveva meditato di sequestrare colle proprie mani l'harmonium; questo sequestro di cosa non sua, sì che sarebbe stata violenza!

6° Ed i danni e le spese? Il Canonico ha resistito e ritenuto l'harmonium perchè suo; dunque non è causa colpevole di danni e di spese.

Conclusione. – L'harmonium non apparteneva alla Chiesa pel contratto che il Capitolo ritiene nullo: anche a ritenerlo, com'è, valido, era condizionato, e la condizione della perpetuità nell'ufficio non s'è verificata da parte del Capitolo, nè è della Chiesa per la volontà del Canonico perchè questa è affissa alla condizione della perpetuità nell'officio, che il Capitolo ha fatto cadere; nessun danno al Capitolo per colpa del Canonico; quindi il Capitolo non può pretendere l'harmonium e molto meno risarcimento e riparazioni.

† Mons. P. A. J.

QUESITI MINORI

40. – Nel preparare il nostro Sinodo diocesano, si vorrebbe inserire questa disposizione, che, in vista della scarsezza di sacerdoti, per cui già molte parrocchie restano scoperte, tutti i chierici educati gratuitamente, o quasi, nel Seminario, una volta ordinati sacerdoti, debbano prestare almeno per sette anni la loro opera alla diocesi; nè possano prima di questo settennio entrare in Religione. Parecchi dei Consultori che preparano gli statuti sinodali si oppongono, dicendo che tale disposizione è contraria al Codice; altri invece la ritengono del tutto conforme ai can. 542 e 981. Che ne pensa il *Monitore?*

Pensiamo che tale disposizione sia affatto *superflua*, dati appunto i canoni 542 e 981 che ben provvedono alla necessità di cui si tratta. È infatti chiaro che tali chierici, i quali debbono mantenersi gratuitamente o quasi in Seminario, non possono ordinarsi a titolo di patrimonio, ma solo *titulo*

servitio dioecesis. Ora appunto il can. 981 prescrive che in tal caso il chierico « prima dell'Ordinazione, debba giurare di dedicarsi *in perpetuo* al servizio « della diocesi, sotto l'autorità dell'Ordinario del luogo *pro tempore* ». Questo giuramento è fatto per certo in forma assoluta e illimitata, senza alcuna restrizione o riserva quanto all'ingresso in religione. Pertanto, finchè l'Ordinario non lo dispensi da tale giuramento, al sacerdote di cui si tratta non sarà *mai* lecito, anche dopo il settennio, entrare in Religione: nè l'Ordinario è obbligato a dispensarlo; deve piuttosto il sacerdote imputare a se stesso l'impossibilità in cui si trova, essendosi volontariamente legato in perpetuo prima dell'Ordinazione.

Per chi, poi, non ha fatto tale giuramento, provvede il canone 542, che al num. 70 statuisce: « Non è lecita, ma resta valida, l'ammissione al novi- « ziato di un chierico *in sacris*... se il suo Ordinario contraddice adducendo « per causa che la sua partenza torna in grave danno delle anime, non evi- « tabile in altro modo ». Vale a dire, che ove tal danno si verifichi, l'Ordinario ha sempre il diritto di proibire che vadano in Religione sacerdoti *necessari* (non *utili* soltanto) al servizio della diocesi: e quindi il Superiore è obbligato a negare l'ingresso finchè durino tali circostanze, anche dopo il progettato settennio. Qui non si fa distinzione tra chierici ordinati a titolo di *patrimonio* o di *servizio della Chiesa*: l'unica condizione per proibire l'ingresso un religioso è qui il *grave animarum detrimentum quod aliter vitari minime possit*: caso ben raro anticamente – come avverte nei suoi tempi Benedetto XIV, in fine dell'epist. *Ex quo* 14 genn. 1747 – ma oggi purtroppo frequente: e non vi ha dubbio che lasciare a lungo scoperta una parrocchia sì importante da non poter essere affidata alle cure del viciniore, è certo quel grave danno previsto dal Codice.

Che se si volesse prescindere da questi due casi, cui il Codice ha provveduto anche meglio che con la disposizione progettata, e restringere la causa della proibizione all'essere stato il giovane mantenuto in Seminario gratuitamente, o quasi, a spese cioè della diocesi, invocando cioè un titolo di *giustizia* commutativa, non ci sembra davvero che possa sostenersi. Infatti tra il giovane mantenuto a spese della diocesi, e la diocesi stessa, o il Vescovo, che la rappresenta *a*) si suppone non essere intervenuto su questo punto un contratto *esplicito* (1); *b*) un contratto *tacito* neppure si prova; poichè in qualsiasi momento prima degli Ordini sacri, l'alunno può abbandonare il Seminario e tornar secolare, senza alcun vero obbligo di restituire le spese fatte per lui. Tanto meno potrà ciò esigersi da chi intenda abbracciare uno stato di vita più perfetta, specialmente così rigorosamente esigersi, da impedire tal pio proposito. E deve anzi considerarsi che l'intenzione dei benefattori del Seminario è in genere quella di educare chierici in bene della Chiesa, senza affatto escludere che tal bene possa venire sotto la forma delle speciali benedizioni che attirano su la Chiesa appunto i Religiosi (Cfr. Bouix,

(1) Questo interverrebbe qualora il Regolamento del Seminario, che il giovane deve dichiarare di conoscere e accettare nell'ingresso, contenesse analoga disposizione. Quindi la questione troverebbe più opportuno luogo in sede di tal Regolamento, che in quello di Statuti sinodali.

De Jure Reg. I, p. IV. F. sect. I. cap. I. prop. IV (p. 550 ss.). Non rimane dunque che un semplice titolo di maggior equità, che autorizzi a richiedere dal giovane sacerdote che vuol subito entrare in Religione, – e molto meno che da chi torna secolare alla vigilia di ordinarsi *in sacris* – un qualche compenso delle spese fatte dalla diocesi, specie se questa sia povera, sempre negli stretti limiti di quello che il giovane possa disporre a titolo di carità.

Concludiamo danque che tale disposizione non sia opportuna per i futuri statuti sinodali; e crediamo anzi che non potrebbe inserirvisi senza una speciale autorizzazione della S. Sede, in quanto – qualora eccedesse i limiti del can. 542 n. 20 – creerebbe un impedimento generale non contemplato dal Codice, all'ingresso in Religione, il che certamente eccede le facoltà dell'Ordinario, entro e fuori il Sinodo.

41. – Nel Capitolo di X lo statuto stabilisce che i Canonici, per turno settimanale, celebrino la Messa Conventuale, e che il Canonico a cui tocca la settimana, *se è in ferie* si faccia sostituire. Ora, nel Capitolo, avvi un Canonico cecuziente, che ha l'indulto di celebrare la Messa della Madonna, non potendo leggere, prende parte però al coro colla presenza affine di partecipare alle distribuzioni e vi viene da solo perchè non è perfettamente cieco. Naturalmente non può celebrare la Conventuale secondo il rito del giorno: è tenuto a farsi sostituire nella settimana che gli tocca per turno?

R. Anzichè mettere, come sembra insinuarsi nel quesito, il Canonico cecuziente alla pari del Canonico in ferie, è naturalissimo che si metta alla pari di qualunque altro infermo. Il cecuziente è realmente impedito da infermità a celebrare la Messa conventuale secondo le rubriche: dunque sia trattato come, in altro caso d'infermità, il Canonico ebdomadario, prescindendo da quanto stabilisce lo Statuto capitolare per il Canonico in ferie.

42. – La mia chiesa parrocchiale, eretta nel 1300 col titolo di S. Girolamo, fu nel 1785 ricostruita quasi *ex novo*, col titolo di S. Pietro Apostolo. Per desiderio dei parrocchiani che volevano ripristinato l'antico titolo, un Vescovo successore ordinò verbalmente che si ritenessero entrambi, cioè si chiamasse chiesa dei Ss. Pietro e Girolamo. Però come festa esterna si è proseguito a celebrare solo s. Pietro: io credo che debba considerarsi anche s. Girolamo come titolare secondario, facendone almeno festa liturgica di I classe senza ottava. Che ne dice il *Monitore*?

R. Quel *quasi ex novo* ci porta al can. 1170; dunque il Vescovo poteva riconsacrarla e darle un nuovo titolare: questo dunque è s. Girolamo, e il Vescovo non poteva mutarlo (can. 1168, § 1).

Se il Vescovo nel 1785 abbia fatto male a non conservare il titolo di S. Pietro (cfr. S. R. C., n. 3625, I), specialmente se era *titolo del Beneficio*, come tale, non dobbiamo giudicare: ma stando al decr. S. R. C., n. 3515, V, *in questo caso*, deve celebrarsi l'uno e l'altro con eguali diritti.

Dunque s. Girolamo va celebrato con doppio di I classe con ottava.

Del resto s. Girolamo si può annunziare: *Titulus veteris ecclesiae paroecialis*, e pure così, ha gli stessi privilegi del titolare attuale, anche prescindendo dalla questione del Beneficio.

BREVI RISPOSTE

50. - La consuetudine, ragionevole e legittimamente prescritta per 40 anni, deroga al diritto comune (Cod. iur. can., c. 27), e ciò dipende dalla mente della Chiesa, la quale è espressa nel can. 25 C. I. C.: *Consuetudo in Ecclesia vim legis a consensu competentis Superioris ecclesiastici unice obtinet*, consenso, diremmo, convenzionale, preventivo, implicito. Si può dunque seguire senza bisogno di decreto dichiarativo.

51. - Il giorno anniversario della dedicazione della chiesa, si *debbono* sin dai primi Vespri, accendere, durante l'intero giorno (s'intende, aperta la chiesa) dinanzi alle dodici croci, dodici candele (S. R. C., n. 3876, VI); si *possono*, se vi è consuetudine, incensare con due tiri doppi, non dai pluvialisti, ma dal celebrante nei Vespri, dopo terminata l'incensazione dell'altare, e dal Diacono nella Messa (S. R. C., n. 3621, I).

52. - Dopo i Vespri ed il Mattutino dei morti, recitati o cantati, *pro uno* o *pro pluribus*, ma non *pro omnibus*, non è prescritto che si debba dire in fine: *Anima eius*, o *eorum per misericordiam*, etc., come dopo le esequie: alla rubrica (v. Brev. ed. tip. Vatic.) basta che dopo l'orazione si dica, *semper plurali numero*: « *Requiem aeternam... Requiescant...* », che invece alle esequie si dicono in singolare, *pro uno*.

53. - Si deve accendere la settima candela quando il Vescovo conferisce gli ordini maggiori, anche *non solemniter*, a motivo della solennità intrinseca della Messa *pontificale*, nel caso.

54. - Durante i Vespri e la Messa cantata *coram SS.mo Exposito* il clero, il celebrante ed i ministri *possono* mettersi a sedere e *debbono* ricevere l'incensazione secondo le norme insegnate da quasi tutti gli scrittori di cose liturgiche.

CRONACA ECCLESIASTICA

Udienze Pontificie, — L'8 settembre il Santo Padre ricevendo in udienza i Soci della Federazione Universitaria Cattolica Italiana dopo il Congresso tenutosi in quei giorni, rivolgeva ad essi le seguenti parole:

« Non passa giorno senza avere da ringraziare il Signore per le consolazioni che, come da magnifica sorgente, zampillano attorno a Noi da quel magnifico complesso di persone, di Istituzioni ed Opere che è l'Azione Cattolica. Però, quando condotti da paterna, istintiva diligenza guardiamo più attentamente. scorgiamo certi fatti che Ci destano preoccupazione se non proprio dolore e cordoglio.

« Ci pare di vedere qua e là emergere idee ed apprezzamenti, atteggiamenti e movenze che non sembrano fatte per tranquillizzarci.

« Dice, per esempio, qualcuno: "Il Santo Padre non dovrebbe occuparsi di politica; dovrebbe lasciar fare a noi... Non abbiamo bisogno di indicazioni..." Quando la politica si accosta all' altare, allora la religione e la Chiesa ed il Papa, che le rappresenta, sono non soltanto nel diritto, ma anche nel dovere di dare indicazioni e direttive, che anime cattoliche hanno il diritto di richie

dere e il dovere di seguire. Così la più grande linea di politica fu tracciata dal divin Maestro, quando diceva: "Date Caesari quae sunt Caesaris, Deo que sunt Dei", e toccavano pure le più gravi questioni politiche gli Apostoli, quando insegnavano "omnis potestas a Deo".

« Ma ecco altri lamentarsi che il Papa troppo poco di politica consenta all'Azione Cattolica.

« Figli Nostri: la verità è chiara, anche se non è sempre facile, perchè chiaro e facile non sono sinonimi: e non c'è verità così chiara che non possa oscurarsi. Anche il Manzoni coll'usata finezza diceva che lo stesso assioma geometrico degli angoli di un triangolo uguali a due retti poteva mettersi in dubbio da qualcuno, se avesse conseguenze nella vita pratica.

« Non dovremmo sentire il bisogno di insistere su questo tema, perchè biamo sempre parlato ad un modo: la politica per la politica, la lotta politica, la politica di partito, l'Azione Cattolica non deve, non può farla appunto perchè è cattolica. Escludere dunque affatto la politica? Neppure. Ricordiamo a voi giovani quello che dicemmo la prima volta che Ci incontrammo colla Gioventù Cattolica nel cortile di S. Damaso: « La politica a suo tempo, quando si deve, da chi si deve, con opportuna preparazione » preparazione completa: religiosa, colturale, economica, sociale, e quanto può dirsi di meglio, perchè l'Azione Cattolica, pur non facendo essa medesima della politica, vuol insegnare ai cattolici a fare della politica il miglior uso, al quale sono appunto tenuti tutti i buoni cittadini e i cattolici in particolar modo, perchè la stessa professione cattolica esige da loro che siano i migliori cittadini.

« È la preparazione che richiede ogni professione: chi vuol fare della buona politica non può sottrarsi al dovere di una conveniente preparazione.

« Ricordiamo di aver conosciuto molti membri del vecchio centro tedesco i quali avevano nelle loro case una biblioteca teologica che sarebbe stata se non sufficiente, certo non disprezzabile neppure per un Sacerdote; tale biblioteca non mancava in nessuna sede di organizzazione. È così che lo stesso Bismarck si vedeva interdetto da quei cattolici laici ogni volta che si avventurava in questioni religiose.

« Ora tra noi circolano purtroppo idee rivelotrici di pericolosa impreparazione. Si dice, per esempio, che per cooperare ad un male basti una qualsiasi ragione di pubblico bene: ma ciò è falso; una tale cooperazione (che, ben s'intende, non può essere che materiale) non può essere giustificata che dalla necessità ineluttabile per il fine di evitare un male maggiore.

« Si cita altresì la collaborazione dei cattolici coi socialisti in altri paesi; ma si confondono, per la scarsa abitudine di distinguere, fattispecie affatto diverse. A parte la differenza degli ambienti e delle loro condizioni storiche politiche e religiose, altro è trovarsi di fronte ad un partito già arrivato al potere e altro è a questo partito aprire la strada e dare la possibilità dell'avvento; la cosa è essenzialmente diversa.

« Ed è davvero penoso al cuore del Padre vedere buoni figli e buoni cattolici dividersi e combattersi a vicenda. Perchè in nome degli interessi cattolici, obbligare o ritenersi obbligati ad aderire là dove si fa programma di una aconfessionalità che, *per sè*, porterebbe a prescindere anche dalla confessione cattolica?

« Ma neppure è da cattolici erigere la violenza a sistema o perpetuarne la minaccia e continuare la confusione e l'identificazione del bene comune col bene particolare: e favorire condizioni di cose e di spiriti che non può non portare a penosi contrasti, a conseguenze disastrose per il pubblico bene.

« Non sarebbe più proficuo, anzi necessario e doveroso per tutti i cattolici mettere a base di ogni loro attività, anche politica, i grandi principî della fede e della religione che professano e dai quali nessuna parte della loro vita può e deve sottrarsi?

« Ecco quello che voi intendete "me' ch' io non ragioni" voi che così seriamente vi preparate alla vita pubblica. Farete buona opera portando queste confidenze paterne là dove possano essere bene accolte e produrre qualche bene; è quello che la vostra illuminata carità saprà discernere e fare insieme al vostro zelo già tanto apostolico.

« Vi diamo intanto la benedizione apostolica: a voi, a tutto quello ed a tutti quelli che in questo momento rappresentate, alle vostre case, alla vostra famiglia universitaria, ai vostri studi, ai vostri santi propositi ».

Il 19 settembre il Santo Padre ricevendo i Sacerdoti direttori dell'Apostolato della Preghiera unitisi a Roma per l'annuale convegno e per i S. Esercizi, rivolgeva ad essi, un discorso, in cui fra l'altro, diceva:

« ... E la vostra presenza ci torna gradita in un modo affatto particolare, anche perchè desideravamo di vedere alcuni dei Nostri diletti sacerdoti, come fummo lieti di vedere alcuni giorni or sono alcuni de' Nostri cari giovani universitari.

« Sapete, come ormai tutti sanno, che allora Noi dicemmo qualche cosa che ci stava molto a cuore, proprio come Ci stanno a cuore gli interessi di Dio e delle anime. Ed a questi interessi appunto miravamo, quando dicevamo a quei Nostri carissimi figli quali linee si debbano da cattolici seguire, senza deviare mai se non si vuole correre invano e sacrificare energie preziose, attività veramente auree, a combattimenti che non ne valgono la pena e non possono ricompensarle.

« Parlando a giovani laici non facemmo esplicito cenno ai sacerdoti ed alla portata speciale che per sacerdoti cattolici non può non avere quanto a quelli dicevamo. A voi, sacerdoti, volentieri rivolgiamo a tal proposito una particolare parola, perchè voi potete farvi, e siamo certi che presentandosene l'occasione vi farete, fedeli interpreti di quello che ora solo accennando diremo; solo accennando, e perchè *ruit hora* e perche *scientibus legem loquor* (*Rom.*, 7, 1) ed a ciascun di voi si applica "*Se' savio, intendi me' ch' io non ragiono*" (Dante, *Inferno*, 2, 36).

« Vogliamo dire che, se avessimo avuto davanti a Noi sacerdoti invece che laici, avremmo bensì detto le stesse cose, ma con l'accento e le precisioni atte a far intendere e sentire come da sacerdoti Ci aspettiamo un assecondamento tanto più intelligente, più generoso, più efficace, quanto più alto è il loro ministero, occupato in quelle celesti cose, alla cui scuola essi sono cresciuti e delle quali sono ora maestri.

« Davvero Ci pare (e Ci sembra proprio di interpretare il Cuore di Gesù) che noi sacerdoti, per fare quello che nostro Signore vuole da noi, dobbiamo attendere alla gloria di Dio ed alla salute delle anime: a questo e a null'altro.

Fatto questo, per noi è fatto tutto; perchè questo è il nostro mandato e la nostra missione; è questa la parte di lavoro a noi toccata in sorte, anche per il bene collettivo, anzi specialmente se di questo si tratta. Quando si tratta del bene individuale, è desiderabile che in ogni individuo prenda il maggior sviluppo possibile ogni facoltà, ogni energia, ogni capacità di fare; ma quando si tratta del bene collettivo è essenzialmente indispensabile la divisione del lavoro; altrimenti alla collettività troppe cose mancheranno. Bisogna che il lavoro sia diviso: ai finanzieri la finanza, ai commercianti gli affari, agli industriali l'industria, agli agricoltori la coltura della terra, ai militari la difesa del paese, ai cittadini che ne hanno la possibilità, la capacità, il legittimo mandato, la cura della cosa pubblica, della *polis*: questa la regola, ed evidentemente altra non può essere. Evidentemente ciò non vuol dire che gli altri, i sacerdoti compresi, abbiano a disinteressarsi della politica, che appunto perchè significa la cosa pubblica non può non essere l'oggetto di una carità tanto più doverosa quanto più alta e più vasta; ed anche i sacerdoti vi possono e vi debbono contribuire anche direttamente, sia col coscienzioso esercizio dei doveri e dei diritti a loro ordinatamente spettanti, sia illuminando e dirigendo le coscienze secondo le norme indefettibili delle leggi di Dio e della sua Chiesa. Ma quello che da sacerdoti cattolici la carità sociale specificamente richiede essi non possono prestarlo se non compiendo quel lavoro, che per grazia di Dio a loro è toccato in sorte: se non lavorando cioè per la gloria di Dio e per la salute delle anime. E così facendo essi contibuiranno nel modo più alto, più prezioso al bene comune, sociale, politico, poichè gli interessi di Dio e delle anime sono evidentemente gli interessi più profondi insieme e più alti, la base ed il coronamento di tutti gli altri, la condizione indispensabile, la sanzione unicamente sicura e valida di tutto quello che si può pensare a favore del pubblico bene.

« Se noi non faremo questo, nessun altro lo farà: tutti gli altri possono fare le altre cose e meglio di noi, liberi come sono dagli impedimenti (nobilissimi e santi impedimenti) che a noi provengono dal nostro stesso ministero; perchè è verissima interpretazione l'applicare ai dibattiti, alle competizioni, alle lotte puramente politiche e di parte, come vengono dal mondo condotte, o meglio agitate, le parole dell'Apostolo: *Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus* (2 *Timot.* 2, 4).

« Sappiamo d'aver detto cose che a voi, maestri in Israele, sono chiarissime; ma cogliamo questa occasione, che la bontà di Dio e la vostra pietà Ci porgono, per far giungere anche ai confratelli, che incontrerete, quello che accennavamo nei scorsi giorni in più ristretta cerchia.

« Trovi posto anche questo nell'apostolato, di cui fate sì alta e meritoria professione; sia tutta la vostra vita apostolato e preghiera; due cose e due pratiche sempre di vitale e suprema importanza, ma nei momenti, che corrono, più che mai ».

Lettere Pontificie. — Sono state pubblicate, oltre quella al card. Giorgi da noi inserita a p. 257: 8 luglio, a mons. Seipel, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica austriaca, congratulandosi dello scampato attentato, e del prossimo suo XXV di sacerdozio; 12 id., a D. Vittore Huard, insigne

naturalista del Canadà, lodandone i lavori scientifici; 31 id., alla *Civiltà Cattolica* nel LXXV dalla sua fondazione, rilevando specialmente la fedeltà della Rivista ai princípi del S. P. Ignazio e alle direttive della Santa Sede; 2 agosto, a mons. Marelli, vescovo di Bergamo, pel terzo Congresso eucaristico diocesano; 6 agosto, al card. Granito Pignatelli di Belmonte, spedito come Legato Pontificio al Congresso eucaristico di Palermo, per le feste centenarie del ritrovamento del corpo di s. Rosalia.

Cause di Santi e Beati. — La S. C. dei Riti ha pubblicato i seguenti decreti: 19 luglio, approvazione dei due miracoli proposti per la beatificazione del ven. Giuseppe Cafasso, sacerdote e Rettore del Collegio ecclesiastico di Torino; cioè della guarigione della fanciulla Pierina De Gaudenzi da una lussazione congenita della coscia sinistra, e della guarigione di Vittorio Bertone da un ascesso purulento derivato da osteo-periostite costale di natura tubercolare (*A. A. S.*, XVI, 378).

Inoltre martedì, 5 agosto 1924, nel Palazzo Vaticano, dinanzi all'augusta presenza del Santo Padre, si è tenuta la Congregazione *Generale* dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali, i Rev.mi Prelati ed i Consultori Teologi hanno discusso e dato il loro voto:

I. Sul dubbio detto *del Tuto* per la solenne Beatificazione del Venerabile Servo di Dio Giuseppe Cafasso, Sacerdote secolare e Rettore del Collegio Ecclesiastico di Torino.

II. Su due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione del Beato Giovanni Maria Vianney, Confessore e Parroco del luogo chiamato Ars, i quali miracoli sono proposti per la sua Canonizzazione.

Martedì, 12 agosto 1924, presso l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Antonio Vico, Ponente della Causa di Canonizzazione della Beata Teresa del Bambin Gesù, si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti *Antipreparatoria*, nella quale dai Rev.mi Prelati Officiali e dai Consultori Teologi della medesima si è discusso il dubbio su due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione della stessa Beata; i quali miracoli vengono proposti per la Canonizzazione.

UDIENZA PONTIFICIA

Il S. Padre si è degnato ricevere in privata udienza il comm. Augusto Zucconi, rappresentante della Casa Desclée e C., il quale ha umiliato ai piedi di Sua Santità un'interessante opera del P. Mothon sul **Diritto Canonico** *ed una copia riccamente rilegata di un nuovo Breviario in 4 volumi a grossi caratteri testè edito a seconda degli ultimi Decreti della S. C. dei Riti.*

Il S. Padre rallegrandosi dell'accurata ed elegante edizione, si è benignato impartire ai componenti la Società Editrice ed ai suoi collaboratori l'Apostolica Benedizione.

RECENSIONI

SIMÓN P. HADRIANUS C. SS. R., *Praelectiones Biblicae* ad usum Scholarum. Vol. I. Introductio et commentarius in quatuor Iesu Christi Evangelia. Altera editio. In-8° gr. p. XXXII–652 e 2 tav. geogr. L. 35. Torino, P. Marietti, 1924.

Quasi contemporaneamente al libro, ci giunge la dolorosa notizia della morte del suo Autore, avvenuta in Spagna verso il 20 settembre. Siamo però assicurati che già tutto è predisposto per la continuazione di questo insigne lavoro, di cui anche le altre parti sono state lasciate completate dal compianto Autore, a compendio di un lungo e fruttuoso insegnamento scolastico. Anche da solo, però, il presente volume può costituire un'opera compiuta, e molto la raccomandiamo al clero, non solo per la scuola, ma anche per la lettura, lo studio, la meditazione sui Vangeli e su la Vita di Cristo, al quale scopo essa riesce di eccellente sussidio, molto più che altre *Vite di Gesù*. Certo, non vogliamo con ciò disistimare le molte, preziose quanto sobrie, discussioni e annotazioni contenute nel primo libro introduttorio (p. 1–96) in cui sono vagliati e esposti con chiarezza i risultati della indagine critica su l'origine dei Vangeli: gli alunni in specie, vi troveranno condensato tutto il necessario pel loro studio di classe, e inoltre una quantità di indirizzi e suggerimenti per l'approfondimento delle questioni trattate. Ma la nostra predilezione, come già sacerdoti, usciti dalla scuola all'apostolato, si concentra subito su la seconda parte, esegetica (p. 97–630), ove, dopo un breve proemio su l'ambiente storico, si analizzano minutamente i dati evangelici su la Vita del Salvatore, risolvendo via via tutte te difficoltà che la riflessione, o la comparazione fra i vari evangelisti, o l'esegesi razionalista e modernista suscitano quasi a ogni pie' sospinto. Quanto giova, infatti, questo studio minuzioso alla comprensione del sacro testo! Nè di ciò contento l'Autore ha anche aggiunte, in testo minore, per le pericopi evangelistiche, solite a leggersi nelle domeniche e feste, utili annotazioni e suggerimenti (su la scorta dei Padri, del Maldonato, Faber, Fonck e altri), che completano ottimamente la preparazione dell'omilia (cfr. p. es. p. 343 s.). Tutto considerato possiamo dunque ben concludere: *Sit mihi hic liber pro millibus.*

ALBERS P. PIETRO S. I., *Manuale di storia ecclesiastica.* Versione del P. S. M. Berardo O. S. M. Terza edizione riveduta e corretta dallo stesso Autore. Vol. 2 in–8° gr. di p. VIII+460+660. L. 32. Torino-Roma, P. Marietti, 1924.

Non è certo necessaria una lunga disamina per la presentazione di quest'opera, ormai universalmente accreditata dall'uso: il solo fatto che in breve giro di anni se ne pubblica la terza edizione italiana, mentre si moltiplicano le edizioni latina, olandese, inglese, francese, etc., dimostra eloquentemente la sua eccellenza. In queste materie, com'è chiaro, il pregio principale è nel metodo e nella forma con cui si trasceglie e si espone un materiale enorme, in guisa da adattarlo al breve corso scolastico, senza diminuire la solidità critica e scientifica; e anche in questo riguardo miglior garanzia soggettiva non poteva aversi, come fanno presagire i principi di metodologia storica così bene svolti nella introduzione generale. L'esame obbiettivo del libro conferma col fatto le migliori previsioni, sia che si riguardi l'universalità della esposizione, che abbraccia i progressi della Chiesa esterior-

mente in tutte le nazioni, interiormente in tutti i campi della dottrina e civiltà, sia la precisione, il lucido ordine, la chiarezza e facilità del dettato, che aiuta meravigliosamente la memoria, sia specialmente il profondo senso cattolico che l'anima, non sapremmo che desiderare di meglio in sussidio degli alunni. L'insegnante, invece, nella concisione e sobrietà delle singole parti avrà larghissimo campo per l'opera sua.

CENCI dott. PIO, *Vita di S. Ubaldo* Vescovo di Gubbio. In-8° di p. 250, ill. L. 15 presso Declée, 1924.

Le notizie che abbiamo sul santo Vescovo e protettore di Gubbio († 1160) non sono molto copiose, ed erano, fino a qualche tempo fa, prima che il Cenci stesso ne scoprisse altre preziose fonti — come la *vita* scritta dal suo successore nel priorato di S. Mariano, Giordano - ancor più scarse, quali in genere quelle dei santi del suo tempo. Monsignor Cenci dell'Archivio Vaticano, le raccoglie qui tutte con studiosissima mano, le vaglia con profondo discernimento, le avviva con una incomparabile dovizia di richiami ad altri dati di ambiente, anche da fonti inedite, e con bellissime e pratiche riflessioni di esperienza storica e sociale e anche ascetica, dandoci così una ricostruzione viva e attraentissima di tutta la vita esterna e interna del grande e santo Vescovo: di cui, diremmo quasi poter conoscere, attraverso a tale narrazione, non solo le vicende, ma anche lo spirito e il cuore. Meravigliose e preziose doti di biografo e di scrittore dimostra qui l'A., oltre una indiscutibile e profonda competenza storica, di cui fanno speciale testimonianza le erudite indagini finali sul culto di s. Ubaldo anche fuori d'Italia. Forse non così perfetto è ancora il lavoro di lima, specie per quel che riguarda l'accuratezza tipografica; ma ciò non toglie che possiamo raccomandare l'opera, come una delle più adatte anche per la lettura spirituale, anzi in modo particolare per essa, a preferenza di tante altre Vite di santi, scialbe, superficiali e non di rado antistoriche. Le molte xilografie che ne adornano le pagine sono perfettamente intonate allo spirito del lavoro, e anche artisticamente pregevoli.

F. M. ENIGMA, *La setta verde in Italia*. I. Lavoro interno. 1 vol. in-16 di pag. 84, L. 2.50 presso Desclée.

In questo rifiorire del lavoro di riorganizzazione delle forze massoniche in Italia opportunissima riesce la ristampa di questa opera del dotto gesuita che si nasconde sotto il velo dell'enigma. In essa sono spiegati in chiari e brevi capitoli gli elementi dell'iniziazione massonica, l'organismo della massoneria, l'educazione massonica, il tribunale massonico. Dopo di che, in opportune conclusioni l'A. fa rilevare in quattro punti l'indole dell'istituto massonico la sua politica subdola e oscura, la sua parzialità evidente verso i suoi, a scapito della giustizia, il suo spirito radicalmente antimonarchico, la sua azione senza scrupoli. Ma tutti questi punti appena delibati qui, formeranno oggetto dei due seguenti volumi: II. *Lavoro esterno di assalto;* III. *Lavoro esterno di conquista.*

Imprimatur: FR. ALBERTUS LEPIDI O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

ANTONIO GENTILI, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.